

Sentenza n. 8/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO

Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| 1. dr. Maura Stassano | Presidente rel. |
| 2. dr. Gabriele Di Maio | Consigliere |
| 3. dr. Attilio Franco Orio | Consigliere |

ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 13/01/2020 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 817/2019 R. G. sezione lavoro, vertente

TRA

I.N.P.S. 80078750587, parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. BOVE FRANCESCO con domicilio eletto in C.SO GARIBALDI N°38 SALERNO

PARTE APPELLANTE

E

VICEDOMINI LILIANA VCDLLN79H57H703N, parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. VICEDOMINI LILIANA con domicilio eletto in VIALE DELLA REPUBBLICA, 25 84096 MONTECORVINO ROVELLA

PARTE APPELLATA

Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI

(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)



1. Con sentenza n. 2128/2019 pubblicata in data 10 ottobre 2019 il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica ed in funzione di G.L., ha accolto per quanto di ragione il ricorso proposto da VICIDOMINI LILIANA con atto in data 11 gennaio 2019 dichiarando la legittimità dell' *" iscrizione d'ufficio della ricorrente alla gestione separata "* ed nel contempo dichiarando estinto per prescrizione il credito contributivo preteso; le spese di lite restavano integralmente compensate tra le parti.

2. A sostegno del proprio convincimento, il Tribunale ha osservato, in particolare: *" il termine prescrizionale per i contributi 2011 decorre soltanto dal 9 luglio 2012 e detto termine non è stato ritualmente interrotto dall'INPS. La comunicazione di avvenuta iscrizione d'ufficio della ricorrente alla gestione separata per l'anno 2011 è stata infatti notificata all'attuale ricorrente soltanto in data 21.8.2017, quando era già decorso il termine prescrizionale di cinque anni "*.

3. Avverso tale sentenza la parte soccombente ha proposto appello con ricorso depositato nella Cancelleria di questa Corte in data 29/10/2019 , dolendosi del rigetto della domanda e concludendo pertanto come in atti per l'accoglimento della stessa, in riforma della gravata sentenza e con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Riepilogate le vicende di causa, ha dedotto, in particolare: *" ... sotto il profilo del dies a quo della prescrizione- deve prosi nella giusta luce la circostanza che l'avv. VICEDOMINI, per l'anno di imposta 2011, pur avendo dichiarato con il Modello Unico 2012 di aver percepito redditi professionali, ha però dolosamente ommesso la presentazione del modello di dichiarazione necessario per la determinazione da parte della Amministrazione finanziaria del contributo previdenziale dovuto (quadro RR), come disposto dall'art. 1 del decreto legislativo n.462 del1997 e soprattutto non ha ottemperato nei confronti dell'INPS agli obblighi di comunicazione previsti dalla'rt.2, comma 27, della Legge n.335//95 "* .

4. Instauratosi il contraddittorio, la parte appellata si è costituita con memoria con la quale ha resistito al gravame e ne ha chiesto come in atti il disattendimento, con vittoria di spese.

5. All'esito dell'odierna udienza fissata per la discussione la causa è stata decisa come da dispositivo.



6. Formatosi il giudicato sulla declaratoria della legittimità dell'iscrizione del professionista alla gestione Separata (*ex multis* Sez. L - , **Sentenza n. [32167 del 12/12/2018](#)**), avendo controparte concluso per la declaratoria di inammissibilità del gravame e comunque per il rigetto nel merito, senza né proporre appello incidentale e senza neppure riproporre la questione ex art.346 c.p.c., questa Corte è chiamata a delibare sulla controeccezione di sospensione del decorso della prescrizione tra le parti ex art.2941 nr.8 cod. civ. sollevata dall'appellante. La difesa non è condivisibile. La professionista ha compilato il quadro CM del modello legale di dichiarazione 2012 relativa ai redditi prodotti nell'anno 2011 – circostanza riconosciuta dallo stesso creditore – ved. atto di appello pag.3) di talchè alcun doloso accertamento resta perfezionato ed invero “ *costituisce doloso occultamento del debito, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2941 n. 8 c.c., l'omessa comunicazione circa il maturare del presupposto per la riscossione del dovuto ove sussista un obbligo del debitore di corrispondere una somma al verificarsi dell'evento considerato nella clausola contrattuale che ha disposto il differimento del pagamento.*”(Sez. 2, Sentenza n. 19567 del 30/09/2016) . La condotta tenuta dal contribuente – di mancata compilazione dello specifico quadro RR - giustificata dal contrasto di orientamenti che solo recentemente il S.C. ha composto, non aveva idoneità decipiendi nella misura in cui non impediva l'accertamento da parte dell'organo pubblico, in altre parole non costituiva una messa in scena seriamente impeditiva, non solo della conoscenza quanto dell'accertamento officioso “ *L'operatività della causa di sospensione della sospensione di cui all'art. 2941 n. 8) cod. civ. ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, con la conseguenza che tale criterio non impone, in altri termini, di far riferimento ad un'impossibilità assoluta di superare l'ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma richiede di considerare l'effetto dell' occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli ...*”(Sez. L, Sentenza n. 9113 del 17/04/2007). Non ignora questo Collegio l'orientamento giurisprudenziale citato dall'appellante ma ne legge la rilevanza in ragione dei limiti di censurabilità del fatto come accertato dal giudice di merito nel giudizio di



legittimità dinanzi al S.C. . Si legge infatti in motivazione “ *diversamente dalla vicenda già al vaglio della Corte di legittimità con la decisione appena esaminata, la sentenza ora gravata, come illustrato nei paragrafi che precedono, ha chiaramente valutato e dato atto della condotta dolosa della professionista, di occultamento del credito per non avere compilato, dichiarando i relativi proventi, il quadro adibito alla determinazione dei contributi da parte del Fisco (ex art.1, d.lgs. n.462 del 1997 e art.10, d.lgs. n.241 del 1997), con giudizio di fatto che si sottrae ad ogni sindacato in sede di legittimità* ”. Il doloso occultamento richiede una condotta mirata ad impedire la conoscenza del fatto con la conseguenza che la compilazione del quadro CM – relativo cioè ai contribuenti minimi rientranti nel regime fiscale di vantaggio ex D.L. nr.98/2011- e non anche del quadro RR - relativo agli iscritti alla Gestione Previdenziale degli Artigiani e degli Esercenti attività commerciali ed ai liberi professionisti già iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335 per la determinazione dei contributi previdenziali dovuti all'Inps - non impedisce la conoscibilità obiettiva del fatto, ed ovviamente non conferisce alla dichiarazione dei redditi valenza di atto di riconoscimento del debito previdenziale, nel momento in cui non è stato compilato il quadro RR riservato.

L'INPS ha tardivamente richiesto il pagamento dei contributi per la gestione Separata anno di competenza 2011, con nota notificata in data 8 Agosto 2017, ovvero sia oltre il termine quinquennale di scadenza di cassa alla data del 16 giugno 2012 poi prorogata al 6 Luglio ex D.P.C.M. 12 maggio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 111 del 14 maggio 2011. Non rileva l'ulteriore scadenza prevista in D.P.C.M al 5 agosto 2012, versando una maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento, poiché l'obbligazione deve ritenersi scaduta al termine consentito per essere quella del termine aggravato una facoltà riconosciuta al debitore, o meglio per essere l'obbligazione di pagamento assunta con falsa alternativa “ che ricorre qualora sia contrattualmente prevista un'obbligazione subordinata, avente natura di sanzione per l'inadempimento “, in altre parole mentre la scadenza dell'obbligazione al 12 giugno o 6 Luglio è assolutamente indifferente rimettendosi la scelta alla discrezionalità del debitore alternativamente, e



mentre l'obbligazione facoltativa consente al debitore di surrogare la sua unica prestazione con altra diversa, l'obbligazione aggravata degli interessi – falsa alternativa- costituisce sanzione, per quanto attenuata, dell'inadempimento di obbligazione scaduta .

Le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 140/2012, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P. Q. M.

definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'INPS il 29
Ottobre 2019 nei confronti di Vicedomini Luciana, avverso la
sentenza del Tribunale g.l. di Salerno nr.2128/19 in data 10 ottobre
2019, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così
provvede :

Respinge l'appello;

Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle
spese di lite del grado che liquida in complessivi €925,00 oltre
IVA,CPA e RF oltre spese vive come per legge.

Dichiara applicabile a parte appellante la sanzione erariale ex
art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, nel testo
introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012.

Salerno 13 gennaio 2020

Il Presidente

Dr. Maura Stassano

